



SETTORE

IVA

**SOPPRESSO DALL'1.7.2022 L'ESONERO
DELLA FATTURA ELETTRONICA
A FAVORE DEI FORFETARI**

RIFERIMENTI

- Art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015
- Art. 18, commi 2 e 3, DL n. 36/2022

IN SINTESI

Nell'ambito del c.d. "Decreto PNRR 2" è stato recentemente soppresso l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei:

- *contribuenti minimi / forfetari;*
- *soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.*

L'obbligo di emissione della fattura elettronica decorre dall'1.7.2022 ed interessa i predetti soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.

A partire dall'1.1.2024 l'utilizzo della fattura elettronica è generalizzato (interesserà anche i soggetti con ricavi / compensi 2021 pari o inferiori a € 25.000).

L'estensione dell'utilizzo della fattura elettronica si riflette sull'obbligo di invio del c.d. "esterometro".

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

L'obbligo di fatturazione elettronica, introdotto dal 2015 nei rapporti con la PA, è stato esteso alla generalità degli operatori a decorrere dal 2019, con la previsione di specifiche esclusioni.

In particolare l'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 **esclude(va) espressamente da tale obbligo:**

- i contribuenti minimi / forfetari (tenuti comunque ad emettere fattura elettronica per le cessioni / prestazioni effettuate nei confronti della PA);
- i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91 che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi di importo non superiore a € 65.000;
- le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

L'adozione della fatturazione elettronica è stata oggetto di una specifica richiesta di autorizzazione comunitaria. Il Consiglio UE, infatti:

- con la Decisione 16.4.2018, n. 2018/593, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea 19.4.2018, n. L 99, ha autorizzato l'Italia ad introdurre l'obbligo di fattura elettronica fino al 31.12.2021;
- con la Decisione 13.12.2021, n. 2021/2251, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea 17.12.2021, n. L 454 ha autorizzato l'Italia:
 - a proseguire con l'obbligo di fatturazione elettronica fino al 31.12.2024;
 - ad **estendere l'obbligo della fattura elettronica** ai soggetti **in regime di franchigia** per le piccole imprese ed in particolare ai **contribuenti minimi / forfetari**.

ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI

A seguito dell'autorizzazione ricevuta dall'UE il Legislatore, con l'art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. "Decreto PNRR 2", modificando il comma 3 del citato art. 1 ha recentemente disposto la **soppressione dall'1.7.2022 dell'esonero** dall'obbligo di emissione della fattura elettronica.

Dalla predetta data sono tenuti all'emissione della fattura in formato elettronico anche:

- i contribuenti minimi / forfetari;
- i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;

con **ricavi / compensi 2021**, ragguagliati ad anno, **superiori a € 25.000**.

NB Le operazioni senza applicazione dell'IVA effettuate dai contribuenti minimi / forfetari sono contraddistinte dal codice natura "N2.2".

Per i predetti soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, **pari o inferiori a € 25.000** l'obbligo in esame **scatterà a partire dall'1.1.2024**.

OBLIGO UTILIZZO FATTURA ELETTRONICA

- contribuenti minimi / forfetari
- soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91

ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, **superiori a € 25.000**

1.7.2022

ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, **pari o inferiori a € 25.000**

1.1.2024

RIPRODUZIONE VIETATA

MORATORIA SANZIONI TERZO TRIMESTRE 2022

In base al comma 3 dell'art. 18 in esame è previsto un periodo transitorio **dall'1.7.2022 al 30.9.2022** nell'ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** non trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati / non registrati, da € 250 a € 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).

Di fatto, per i nuovi soggetti obbligati dall'1.7.2022, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, ecc.), può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO

In base al comma 3-bis del citato art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica sono tenuti all'invio del c.d. "esterometro". Si rammenta che la Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) ha previsto che, a decorrere dall'1.1.2022, in luogo della comunicazione trimestrale, i dati relativi alle operazioni da / verso l'estero (non certificate con fattura elettronica tramite Sdl o con bolletta doganale) vanno trasmessi telematicamente tramite Sdl, utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica.

Da ultimo nell'ambito del DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", il Legislatore ha disposto lo slittamento all'1.7.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità di invio.

Considerato che il citato comma 3-bis richiama i soggetti di cui al comma 3 (obbligati all'emissione della fattura elettronica), a decorrere **dall'1.7.2022** i minimi / forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 **sono tenuti anche all'invio** dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. "esterometro".

FATTURAZIONE ELETTRONICA E OPERAZIONI CON SAN MARINO

L'art. 12, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" ha previsto l'**estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica** nei rapporti di scambio tra **Italia e San Marino**.

In attuazione del citato art. 12, con il DM 21.6.2021, il MEF ha "aggiornato" le disposizioni riguardanti le **cessioni di beni** effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:

- dall'1.10.2021 al 30.6.2022, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo;
- **dall'1.7.2022**, la fattura è **emessa e accettata in formato elettronico**, fatte salve le ipotesi in cui l'emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.

A seguito della soppressione dell'esonero dalla fatturazione elettronica ad opera del DL n. 36/2022 in esame, i predetti soggetti (minimi / forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000) devono **adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino**.

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA STS

L'art. 10-bis, DL n. 119/2018 ha introdotto il **divieto di emissione della fattura elettronica** per i soggetti tenuti all'invio dei dati STS per il 2019.

Tale divieto è stato prorogato per il 2020 e il 2021 ad opera, rispettivamente, del DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", e dell'art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020.

Da ultimo l'art. 5, comma 12-quater, DL n. 215/2021 ha esteso tale divieto al **2022**. Si rammenta che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis "*si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche*".

■

RIPRODUZIONE VIETATA